

DIRITTO / GIUSNATURALISMO & DIRITTI UMANI

I diritti dell'uomo sono il segno di un ritorno del diritto naturale in seguito alla crisi del giuspositivismo legalistico, ovvero sono il risultato della irreversibile secolarizzazione del diritto naturale e del suo definitivo tramonto?

L'argomento richiederebbe una trattazione più vasta e approfondita di quella che lo spazio e la competenza consentono. Potrò dare soltanto alcune indicazioni di carattere generale.

I diritti dell'uomo soppiantano il diritto naturale ovvero ne approfondiscono e purificano il significato e l'imprescindibilità?

È bene avvertire subito che la riconduzione dei diritti dell'uomo, così come oggi vengono intesi, alla tematica del diritto naturale è altamente controversa. Il rapporto è reso più complicato dal fatto che vi sono molti modi d'intendere il diritto naturale e molti modi d'intendere i diritti umani. Da alcuni punti di vista i due concetti sembrano coincidere, ma da altri si oppongono decisamente. Mi limiterò a scegliere soltanto alcuni aspetti del rapporto tra diritto naturale e diritti umani per mostrare a quali condizioni possano incontrarsi e a quali condizioni separarsi o opporsi. Osserverò questo rapporto dal punto di vista della positività del diritto, dal punto di vista del suo fondamento e dal punto di vista della sua giustificazione. Vi sono ovviamente altri aspetti interessanti, che però dovrò trascurare.

Il rapporto tra diritto naturale e diritti dell'uomo è a prima vista quello della comunanza, perché entrambi hanno una base in comune nella pretesa all'universalità e nell'esigenza della inaliena-

bilità e dell'invulnerabilità. Ma già si presentano alcune differenze: i diritti dell'uomo non sempre sono assoluti, né sono mutuamente esclusivi come capita al diritto naturale (Pennock). Ciò induce a ritenere che le differenze siano più profonde delle somiglianze.

Insufficienze del legalismo

Innanzitutto bisogna constatare che la stretta parentela tra diritto naturale e diritti umani è data dal fatto che per entrambi il fondamento puramente legale è insufficiente. Lo Stato non pone questi diritti, ma soltanto li *ricosce*, anzi ha il dovere di riconoscerli. Ciò significa che anche per i diritti dell'uomo si pone il problema del dovere. Dove ci sono diritti è necessario che ci siano doveri.

Per sapere quali siano i diritti umani non basta fare l'inventario di quelli che di fatto sono riconosciuti dallo Stato, ma bisogna anche rivolgersi a quelli che *dovrebbero* essere riconosciuti, anche se ancora non lo sono. Se così non fosse quella lotta che ha portato alle carte dei diritti non avrebbe alcun senso. Le Carte e i Trattati internazionali chiedono agli Stati di riconoscere diritti che ancora oggi non lo sono. Ciò significa che è essenziale anche al concetto di diritti dell'uomo non soltanto il riconoscimento di fatto, ma in più il dovere di riconoscimento e questo li avvicina al diritto naturale.

Se, dunque, "diritto naturale" significa "diritto non positivo",

cioè tale indipendentemente dall'atto legislativo dello Stato, allora i diritti umani sono diritti naturali. Tuttavia già a questo livello elementare si fa palese una differenza. La positività, nonostante la sua insufficienza, sembra essere più essenziale ai diritti umani di quanto non lo sia per il diritto naturale. Ogni dichiarazione dei diritti, checché ne pensino gli illuministi, è una loro individuazione, una determinazione e una positivizzazione del loro contenuto che dipende dal contesto storico, di cui la dichiarazione stessa è espressione, e ciò dà ad essa un certo coefficiente di contingenza. La positività non deve essere intesa come esclusivamente legata all'atto legislativo dello Stato. Dal punto di vista del legalismo c'è piena sintonia tra diritti dell'uomo e diritti naturali. Ma "positività" è anche processo culturale di concretizzazione di principi. Nelle Dichiarazioni i diritti dell'uomo assumono una forma positiva, che dà ad essi un certo coefficiente di contingenza e di storicità, e in questo senso si evolvono, hanno una vicenda, una storia. Questo è caratteristico dei diritti dell'uomo e non già del diritto naturale. I diritti umani sono essenzialmente diritti positivi.

Se è vero che i diritti umani non dipendono dallo Stato, è anche vero che dipendono dalla coscienza storica dell'umanità. Sono le situazioni storiche concrete che producono l'individuazione di certi diritti, che non hanno senso se non in riferimento a quel determinato contesto. La questione sociale conduce verso i diritti del lavoratore, il razzismo fa emergere i diritti alla non di-

scriminazione e così via. Si può, dunque, affermare che i diritti umani sono diritti necessariamente positivizzati o giuridicamente o culturalmente.

Differente rapporto con la storia

Non lo stesso si può affermare per il diritto naturale, che conserva tutto il suo valore anche se resta estraneo alla coscienza storica dell'umanità. Anche se si può affermare che il diritto naturale tende a farsi positivo, a richiedere positività, tuttavia non è questo che lo definisce come tale, mentre i diritti umani perdono ogni senso specifico se non sono forniti di positività in qualche modo. Anzi se non vi fossero valori al di là di quelli attualmente riconosciuti, non vi potrebbe neppure essere quel progresso morale su cui si basano i diritti dell'uomo. V'è quindi un differente rapporto con la storia tra diritto naturale e diritti dell'uomo. Il primo ha una dimensione assiologica, che non è necessariamente storica; per i secondi la storicità è un elemento essenziale.

Questa differenza tra diritto naturale e diritti umani non li rende necessariamente incompatibili. Si può anzi sostenere che proprio questo li rende rapportabili, perché, se si trovasse sullo stesso piano si confonderebbero, s'identificherebbero oppure entrarebbero in conflitto.

Si possono benissimo considerare i diritti umani come la concretizzazione storica di un diritto naturale metanormativo, cioè l'applicazione dei principi universali alle situazioni storiche concrete, ed è infatti questa la tendenza interpretativa del pensiero sociale cristiano. Qui la dottrina del diritto naturale è concepita come una sorta di costellazione di principi, che ricevono poi una determinazione e precisazione dalle vicende storiche. Tuttavia ciò richiede una determinata concezione della storia,

per cui essa non è cieco divenire, ma cammino guidato da un disegno e da una finalità globale trascendente. La storia viene, dunque, diretta e giudicata da criteri metastorici che la inverano, penetrando in essa senza lasciarsene imprigionare.

Se rifiutiamo questa filosofia della storia, allora diritto naturale e diritti umani si separano irrimediabilmente fino a negarsi reciprocamente. Il diritto naturale diviene il diritto naturale della pura ragione, astratto e immutabile, insensibile alle variazioni del tempo e dello spazio, cioè a quello a cui oggi nessuno vuole più dare credito, essendo confinato nella più assoluta astoricità e, quindi, lontano dal mondo dell'uomo. Per converso, i diritti umani risultano essere radicalmente storicizzati, privi di un'autentica universalità che non sia quella relativa a un determinato contesto culturale o a una data epoca storica. Il loro contenuto dipende tutto dalla coscienza storica, che diviene l'unico loro criterio di misura. Infatti c'è una relatività legata a un contesto culturale determinato e una relatività legata a una determinata epoca storica. Se riusciamo a superare la prima, restiamo in certa misura sempre prigionieri della seconda.

Dal punto di vista della positività diritto naturale e diritti umani possono opporsi come si oppone astoricità e storicismo, ragione astratta e storia concreta. Ma questo conflitto non è di per sé necessario, in quanto dipende da una determinata concezione filosofica della storia.

Natura & persona

Il secondo aspetto da prendere in considerazione è quello del fondamento su cui poggia il diritto. La stessa espressione "diritto naturale" suggerisce l'idea che sia la natura l'origine e il fondamento di questo diritto. I diritti umani, invece, riposano sulla di-

gnità dell'uomo. Questo fondamento ha la stessa genericità che ha l'espressione "natura" nel diritto naturale.

È evidente che anche il diritto naturale appartiene all'essere umano, perché i diritti sono prerogative degli esseri razionali e liberi. Tuttavia l'essere umano è considerato dal diritto naturale come appartenente all'ordine universale degli esseri, ordine che è espresso dal concetto di "natura". Così ha senso riferirsi a una natura umana solo se l'uomo appartiene a un cosmo ordinato in cui gli esseri si distinguono per differenti caratteristiche e finalità. Il concetto di "natura", al di là di ogni interpretazione fattualistica o biologica, vuole esprimersi nel senso più profondo la presenza di un ordine della realtà. L'uomo appartiene all'ordine dell'essere, in cui è inserito e che lo sovrasta.

Di per sé il concetto di diritti umani è perfettamente assimilabile a questa istanza del diritto naturale. Anzi si potrebbe ritenere che esso ne precisi il senso. I diritti umani sono i diritti della natura umana, che si distingue dalle altre per la sua peculiarità, che è quella di essere razionale e libera. Si vuole così evitare di cadere in un naturalismo che disconosce la profonda differenza tra la natura dell'uomo e quella degli altri esseri, come sembra che avvenga nella nota affermazione di Ulpiano, per cui il diritto naturale è comune a tutti gli esseri animati. Il diritto naturale è il diritto della natura razionale dell'uomo, è un diritto che è attribuito a una natura solo in quanto essa è razionale. Ciò ha prodotto un progressivo distacco del modo di concepire la natura in riferimento all'uomo rispetto al modo d'intenderla in riferimento agli altri esseri e all'ordine universale. Il distacco si è fatto così profondo da esigere anche una revisione terminologica. Nei diritti umani la natura è cancellata; resta ovviamente la sacralità dell'essere umano, la sua superiorità su tutti gli altri esseri, ma proprio per sottolineare tutto ciò si esclude che l'uomo partecipi a

una natura. In questo senso i diritti umani sono il risultato conseguente del diritto naturale razionalistico dell'illuminismo. Già in questo era scomparsa la natura come ordine universale degli esseri.

Ancora oggi restiamo ben lontani da questo senso ontologico di "natura". Tuttavia essa non cessa per questo di fare sentire la sua voce. Oggi per noi la natura si identifica con tutto ciò che ha vita. Da questo punto di vista si riproduce il contrasto tra l'uomo e la natura. Si tratta ora di un contrasto di diritti. Il diritto naturale diviene il diritto di tutto ciò che ha vita, il diritto degli animali e il diritto delle piante. Questo diritto si oppone in linea di principio ai diritti umani, che non tollerano restrizioni se non quelle giustificate dall'eguaglianza degli uomini. Natura e persona sono due mondi separati e conflittuali, entrambi si propongono a fondamento di diritti. Nel primo caso è la vita che reclama la sacralità e intangibilità del diritto, nel secondo la libertà. I diritti umani non sono, dunque, naturali in un duplice senso: sia perché non hanno più alcun riferimento a un ordine universale degli esseri dotato di un finalismo immanente, sia perché si oppongono a una natura priva di diritti. I diritti dell'uomo non sono più "naturali", come quelli degli animali e delle piante, e non sono più "naturali" come quelli legati a un ordine universale degli esseri.

I rapporti tra diritto naturale e diritti umani seguono, perciò, le vicende dei rapporti tra natura e persona. La persona eccede la natura, ma ciò può intendersi nel senso che la persona prende coscienza dell'ordine dell'essere e del bene a cui appartiene, assumendosene la responsabilità della realizzazione, oppure nel senso che essa rifiuta ogni misura e ogni ordine di riferimento. La persona può aprirsi al regno della libertà senza dimenticare il posto che la natura umana ha nel mondo, oppure può dar corso alle esigenze evolutive della libertà senza accettare alcuna misura.

Nel primo caso persona e natura sono in profonda sintonia, anzi la persona trova il suo fondamento nella natura; nel secondo non c'è che il rifiuto di ogni criterio di ordine e di misura.

Per mio conto il concetto di "natura" può conservare oggi un suo senso pregnante solo se si collega al concetto di ordine e di misura, evitando ogni tentazione di tipo fattualistico.

Il concetto di "persona" oggi è usato con la stessa ambiguità di cui è carico il concetto di "diritti umani". Tutti concordano nel ritenere l'uomo una persona, così come tutti gli riconoscono diritti inviolabili. "Persona" è la parola magica che dice nella sostanza sacralità, dignità e nello stesso tempo differenza essenziale con tutto il resto, salto ontologico radicale. Ma questa persona si presenta non solo come un essere di desideri, ma anche come un essere di bisogni naturali, cerca l'autorealizzazione secondo la propria misura. E allora resta problematico e irrisolto il ruolo che la natura gioca all'interno della persona e, se accanto a un diritto naturale "della libertà", non debba parlarsi anche di un diritto naturale "della verità" (Lombardi Valluri), cioè se il valore della persona o la misura del bene della persona non debba fare i conti con la natura umana o sia indipendente dalla naturalità. Quindi anche da questo punto di vista il rapporto tra diritto naturale e diritti umani è problematico, perché dipende dal modo d'intendere il rapporto tra persona e natura.

Alla ricerca del fondamento

L'ultimo aspetto che mi sembra necessario prendere in considerazione è quello del fondamento epistemologico del diritto naturale o dei diritti umani. Su quali basi è possibile dimostrare o provare in qualche modo che è moralmente buono e giusto che gli esseri umani agiscano in un certo

modo o si astengano dall'agire in altri modi, che abbiano quindi diritti e doveri?

È noto che le teorie del diritto naturale, nonostante la loro diversità nei contenuti e nei processi di giustificazione, tendono a ritenere che si possa razionalmente dimostrare che vi siano e quali siano i diritti naturali dell'essere umano. La posizione prevalente nell'ambito delle teorie del diritto naturale è, dunque, quella del cognitivismo etico, cioè quella concezione che ritiene possibile una fondazione razionale delle proposizioni morali. Invece la posizione fino a ieri prevalente nell'ambito delle teorie dei diritti umani è quella del noncognitivismo etico. Si nota che i diritti umani non sono derivati da una fantomatica essenza dell'uomo, ma sono determinati da decisioni umane (Macdonald), sono ideali a cui l'umanità aspira (Blackstone), sono in effetti ideologie umanitarie (Prakash) e, quindi, sono privi di un fondamento assoluto e non possono invocare a loro favore alcun argomento irresistibile (Bobbio). Qui si verifica il punto di maggiore divaricazione tra diritto naturale e diritti umani.

Non basta il consenso

Si può, tuttavia, correttamente sostenere che è proprio il noncognitivismo dei diritti umani a postulare il cognitivismo del diritto naturale. Abbiamo già visto che i diritti umani hanno un carattere storico e positivo, sono espressione del modo in cui la dignità umana è percepita in una determinata epoca, delle pretese legittime che le si riconoscono, delle esigenze nuove che si scoprono in essa. Ma non tutto ciò che una determinata epoca percepisce come buono e giusto, lo è necessariamente. In caso contrario i costumi del tempo sarebbero sottratti a ogni possibilità di critica. Per quanto generalizzato possa essere l'accordo degli uomini

(*consensus gentium*), non può asserire a un criterio di verità e il noncognitivismo dei diritti umani sta a dimostrare che non lo pretende. D'altra parte il dissenso sul contenuto dei diritti umani nasconde sempre un disaccordo sul loro fondamento. Voglio dire che esiste una stretta connessione tra la questione del fondamento razionale dei diritti umani e il modo d'intendere il loro contenuto (Gewirth). Non si tratta di due questioni che siano separabili—come ritiene Bobbio—, perché il modo in cui questi diritti vengono fondati determina anche il contenuto che essi hanno o che si attribuisce loro.

Da questo punto di vista il diritto naturale continua ad avere un significato per i diritti umani. La valenza assiologica del diritto naturale, che è fondata sulla ragione e non già sul consenso, costituisce un criterio in base a cui misurare la conformità o la compatibilità dei diritti umani. Questo criterio è peraltro utile anche nella fase dell'interpretazione e dell'applicazione dei diritti umani, quando cioè s'è costretti ad uscire dalle formulazioni fumose delle "dichiarazioni universali" per far valere sul piano pratico i diritti umani. Tuttavia l'apporto più significativo che il diritto naturale cognitivo dà ai diritti umani opera soprattutto sul piano della loro universalità. I diritti umani pretendono universalità, ma, se si riducono a ideologie, allora non riescono a uscire fuori dal cerchio del relativismo culturale. Il relativismo culturale può dare generalità ai diritti umani, ma non universalità. La pretesa dei diritti umani di valere universalmente aldilà delle strettoie del tempo e dello spazio mostra l'esigenza di un fondamento razionale che non può essere soddisfatto dal *consensus gentium*.

La religione dell'umanità

Il problema a questo punto si sposta dai diritti umani al diritto

naturale. L'impossibilità di fondare razionalmente i valori è convinzione diffusa nella nostra epoca. Ciò conduce alla scomparsa del diritto naturale o almeno di ciò che costituisce la sua nota distintiva rispetto ai diritti umani. Venuta meno la fondazione razionale dei diritti umani, non per questo viene meno l'istanza religiosa. I diritti umani stessi diventano la religione dell'umanità. Questi nella misura in cui non vogliono rinunciare all'universalità devono tramutarsi in un atto di fede. Si tratta della fede laica nella sacralità dell'umano, del credo laico nei valori connessi alla dignità umana. Questa religione dell'umanità e questa fede secolarizzata non ha più bisogno del diritto naturale, perché l'ha sostituito completamente. Una delle caratteristiche del diritto naturale è stata quella di dare al diritto una fondazione religiosa che fosse insieme razionale. Infatti il diritto naturale è entrato in crisi già nel momento in cui s'è sganciato dalla ragione divina. Porre il fondamento ultimo dei valori nella ragione umana in quanto umana può dare sacralità e inviolabilità ai diritti solo a condizione che questa stessa ragione sia sacra e infallibile. Ma questo è smentito dalla storia e dal buon senso. Allora non sembra restare altro che il relativismo assoluto o la fede laica dei diritti umani, cioè la religione delle preferenze, che è un surrogato della ragione divina e della legge eterna (Maritain). La scomparsa del diritto naturale sacralizza i diritti umani e mette a nudo la loro origine religiosa (Jellinek).

Un rapporto filosofico

Abbiamo osservato il rapporto tra diritto naturale e diritti umani solo da alcuni punti di vista, che però potrebbero essere ulteriormente moltiplicati. Ad esempio, sarebbe interessante sviluppare il confronto anche a proposito

della *struttura* del diritto, a proposito del modo di concepire la *soggettività* a cui è imputato e a proposito del modo di concepire la *relazione tra legge e diritto*. Tuttavia dai punti di vista già esaminati si possono trarre alcune osservazioni conclusive.

I rapporti tra diritto naturale e diritti umani possono essere ricondotti a tematiche filosofiche di fondo e a concezioni basilari del mondo e dell'uomo. Abbiamo visto che diritto naturale e diritti umani si oppongono nella misura in cui confliggono astoricità e storicismo, natura e persona, ragione e fede, mentre possono convivere o, addirittura, aver bisogno l'uno dell'altro nella misura in cui si riconosce l'importanza di un principio metastorico che dia senso alla storia, di un principio ontologico che regoli la libertà della persona, di un principio di ragione che giustifichi e legittimi le pretese soggettive. Ciò è possibile solo a condizione che i principi di diritto naturale non siano concepiti in modo illuministico, cioè come già determinati nel loro contenuto dalla deduzione razionale, che la natura umana non sia intesa in modo fattualistico, che la ragione non sia un mero potere di calcolo sganciato dalla struttura esistenziale dell'uomo. Per questo non di rado il rifiuto del diritto naturale da parte dei diritti umani è il rifiuto ben giustificato di principi astorici, di una natura puramente biologica, di una ragione astratta.

Il rapporto tra diritto naturale e diritti umani ha, dunque, un carattere filosofico ed esistenziale. Se vengono concepiti come omogenei, allora gli uni scacciano l'altro. Il diritto naturale diviene l'antecedente storico dei diritti umani, una tappa nell'evoluzione della coscienza storica dell'umanità, cioè un momento ormai superato. Se invece il diritto naturale sta a rappresentare il tentativo di una giustificazione dei diritti umani, allora conserva ancora oggi un senso e risponde (o almeno tenta di rispondere) a un problema che non può essere soddisfatto dalle teorie dei diritti

umani. Questi, infatti, sono diritti positivi in qualche senso di positività e come tali hanno bisogno di una giustificazione e di un fondamento.



Il nostro problema a questo punto potrebbe essere risolto abbastanza facilmente: nella misura in cui i diritti umani sono positivi richiedono una fondazione e allora la funzione del diritto naturale resta impregiudicata. In quest'ottica nulla è cambiato rispetto alle ragioni che hanno fatto sorgere sin dalle origini del filosofare la problematica del diritto naturale. Tuttavia sussistono quelle complicazioni a cui abbiamo accennato.

Certamente la problematica dei diritti umani può produrre l'illusione di non aver bisogno di una giustificazione e di fatto quest'illusione è ampiamente diffusa. Tuttavia basta inoltrarsi nei problemi pratici d'interpretazione del contenuto dei diritti umani per costatare il riemergere dei temi filosofici di fondo. Bisogna essere consapevoli che l'eliminazione del diritto naturale non è priva di effetti, non è qualcosa di irrilevante per i diritti umani. Ciò significa nella sostanza prendere partito per lo storicismo dei valori, per il rifiuto della "natura umana" in qualunque senso la si intenda, per la fede irrazionale nella superiorità dell'uomo nei confronti di tutto il resto, sia esso il mondo degli esseri, quello delle istituzioni o quello delle leggi morali.

I rapporti tra diritto naturale e diritti umani, se rettammente intesi, non sono, dunque, né quelli dell'opposizione, né quelli della mera coincidenza. Nel primo caso si escludono mutuamente, nel senso che l'uno assorbe l'altro. Diritto naturale e diritti umani si trovano su due piani diversi. Il diritto naturale ha il compito di custodire i diritti umani, di proteggerne l'universalità, di garantire il criterio di misura, di salvarli dalla crisi delle ideologie.

Francesco Viola



*Distributori di qualificate case
europee, americane, giapponesi.*

**Strumentazione industriale di
processo.**

**Strumentazione elettrica ed
elettronica da laboratorio.**

Sistemi di acquisizione dati.

**Apparecchiature per prove
elettriche.**

Compatibilità elettromagnetica.

Una gamma completa di strumentazione
per l'industria e la ricerca
assistita da uno staff di specialisti.



Strumentazione e sistemi

AMPERE spa
20124 Milano - Via Scarlatti, 26
Tel. (02) 6694051 - 6 linee r.a.
Telex 321675 - Telefax (02) 66981363

Presenti anche in: Piemonte 011/511941
Liguria 010/466554 - Toscana 055/683842
Lazio 06/6093042 - Marche/Umbria 075/935544
Campania 081/656326 - Sicilia 091/519916